



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO III

AREA LL.PP. URBANISTICA, EDILIZIA E SUAP

Settore Demanio Marittimo

ORDINANZA NR. 05/2018/DE.MAR. DEL 13.09.2018

IL CAPO SETTORE

VISTE

le proprie Ordinanze interdittive n. 03/2018/DE.MAR. in data 18 Giugno 2018 – a valere dal 20.06.2018 al 04.07.2018 – e n. 04/2018/DE.MAR. in data 26.07.2018 – a valere dal 27.07.2018 al 10.08.2018 – emesse al fine di consentire l'esecuzione, da parte del "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", Presidente signor Antonio Di Mauro, con sede in Terracina Viale della Vittoria n. 65, unitamente alla Società "Darsena Traiana S.a.s.", l'A.S.D. "Circolo Velico Palinuro" e l'Associazione "Pesca Sportiva Posidonia", dei lavori consistenti nello spostamento dei materiali di fondo, che si sono depositati nel corso degli anni all'interno ed all'ingresso dello specchio acqueo della Darsena di Levante del Porto di Terracina, nella zona retrostante gli esistenti pontili, in appositi teli di contenimento di PVC denominati panne;

VISTA

l'istanza acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.08.2018, al n. 48260/I, presentata dal signor Antonio Di Mauro, in qualità di Presidente del Consorzio "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", con la quale si chiede un'ulteriore periodo – dal 24.09.2018 al 26.10.2018 – per lo svolgimento dei previsti lavori, facendo presente che non è stato possibile completare gli stessi entro la data del 10.08.2018, in considerazione dei numerosi e continui transiti delle imbarcazioni nell'area interessata, stante la stagione estiva inoltrata;

CONSIDERATO

che la Regione Lazio- Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa, con nota prot. n. 0138040 del 13.03.2018, registrata in pari data al protocollo di questo Ente al n. 17584/I, ha comunicato "che per i lavori di livellamento e spostamento del materiale in ambito portuale di cui in argomento che, giusta all'art. 1 comma 2 lettera a) e art. 2 comma 1 lettera f) del D.M. 15 luglio 2016 n. 173 non sono soggetti ad autorizzazione. Premesso quanto sopra, si precisa che i lavori seppur non soggetti ad autorizzazione necessitano delle specifiche ordinanze degli Enti preposti, sicurezza a mare etc.

Pertanto al fine di eseguire i livellamenti necessari si raccomanda :

- 1) Di mantenere i materiali movimentati all'interno dell'area portuale così come indicato nella planimetria allegata;
- 2) Di limitare eventuali dispersioni di sedimento in sospensione rilasciati durante le lavorazioni di livellamento.";

DATO ATTO

che, per quanto sopra, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con nota prot. n. 6882 del 29.05.2018, registrata con nostro prot. n. 33768/I del 29.05.2018, ha espresso nulla osta ad un parziale accoglimento dell'istanza in argomento, vincolando il presente parere al rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- Le aree individuate dal Consorzio Marina di Terracina, destinate al deposito dei materiali di fondo da spostare, dovranno essere limitate a quelle ricadenti nelle aree demaniali assentite in concessione al solo Consorzio Marina di Terracina, con esclusione del tratto che sviluppa per 10 ml. a partire dall'imboccatura della Darsena di Levante in direzione SSE, meglio specificato nell'allegata planimetria;



- I materiali depositati dovranno rimanere sommersi anche in condizione di bassa marea;
- Qualora i materiali depositati dovessero emergere, anche per cause naturali e non imputabili al Consorzio, dovrà essere effettuata, nel più breve tempo possibile, la caratterizzazione dei sedimenti al fine di appurare la non pericolosità degli stessi, avendo cura di informare immediatamente questa Autorità Marittima;
- I materiali dovranno essere movimentati all'interno dell'area portuale e non dovranno mai emergere dall'acqua;
- Le diverse aree assentite in concessione a soggetti terzi dovranno essere preservate da possibili contaminazioni mediante l'utilizzo di sistemi di protezione, quali le panne;
- Resta in carico al concessionario l'obbligo di effettuare il dragaggio dei fondali, qualora l'area individuata da questa Autorità marittima dovesse risultare insufficiente per il deposito di materiale da spostare, ovvero qualora, a termine lavori, il battente d'acqua, ricadente nell'area in concessione, dovesse risultare comunque insufficiente a consentire la navigazione e l'ormeggio di sicurezza;
- Il richiedente sarà direttamente responsabile per eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose e/o terzi;
- Il richiedente dovrà manlevare le Amministrazioni interessate da danni che dovessero occorrere nei confronti di terzi o cose;
- La parte dovrà richiedere l'emanazione di apposita ordinanza a questa A.M. per l'esecuzione dei lavori, avendo cura di comunicare, preliminarmente, i mezzi nautici e/o terrestri che saranno impiegati nelle operazioni;
- Il presente parere non esime il richiedente dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativi necessario all'esecuzione dei lavori;

RILEVATA

la necessità di consentire il completamento dei lavori —interessati dalle precedenti Ordinanze n. 03/2018/DE.MAR. del 18 Giugno 2018 e n. 04/2018/DE.MAR. del 26.07.2018— a partire dal 24 settembre 2018 e fino al 26 ottobre 2018 compresi;

RITENUTA

l'opportunità di emanare disposizioni a salvaguardia dell'incolumità di cose e persone;

VISTI

gli artt. 17, 28, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTO

l'art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;

VISTO

l'art. 5 della Legge Regionale 06.08.2007, n.13 e ss.mm.ii.— Attribuzione ai Comuni di nuove funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finalità turistiche;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n°1161 del 30.07.2001, come modificata dalle DD.G.R. n°425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. n. 14/99";

VISTA

la vigente Ordinanza balneare n. 04/2014/DE.MAR. del 26 giugno 2014 e quella n.01/2018/DE.MAR. del 05 febbraio 2018;

VISTE

la vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina n. 57/2014 e n. 59/2014 del 29.05.2014 e la 30/2017 del 28.04.2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO

lo Statuto del Comune di Terracina;



**VISTA**

la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 09.02.2018, di conferimento di posizione organizzativa ed il correlativo incarico di Capo Settore "Demanio Marittimo", confermati con nota prot. n. 50011/U del 22.08.2018;

ORDINA

1. **dal 24 settembre al 26 ottobre 2018 compresi**, all'interno della Darsena di Levante del Porto di Terracina, come meglio individuato nella planimetria prot. n. 26983/I del 26.04.2018, allegata al presente provvedimento, **E'VIETATO** l'esercizio di qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione di detto specchio acqueo demaniale che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza dei lavori di spostamento di materiali di fondo che si sono accumulati nella darsena, da realizzarsi —per conto del "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", Presidente signor Antonio Di Mauro, con sede in Terracina Viale della Vittoria n. 65, unitamente alla Società "Darsena Traiana S.a.s.", l'A.S.D. "Circolo Velico Palinuro" e l'Associazione "Pesca Sportiva Posidonia— dalla Società Elements Works S.r.l., Amministratore Unico sig. Grassi Michele, avente sede a Pisa in via Meucci n. 24, Partita IVA 02139410506 e diretti dall'architetto Cesare Del Monte, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Latina con il n. 389 Sez. A;
2. Sono esclusi dai divieti di cui al precedente punto 1) i mezzi utilizzati dal "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", unitamente alla Società "Darsena Traiana S.a.s.", l'A.S.D. "Circolo Velico Palinuro" e l'Associazione "Pesca Sportiva Posidonia", oltre a quelli della società incaricata Elements Works S.r.l., per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
3. Il "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", unitamente alla Società "Darsena Traiana S.a.s.", l'A.S.D. "Circolo Velico Palinuro" e l'Associazione "Pesca Sportiva Posidonia", tramite la Società Elements Works S.r.l., di Pisa, incaricata dell'esecuzione dell'intervento, ed il direttore dei lavori Architetto Cesare Del Monte, esonerando il Comune di Terracina da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, sono obbligati ad adottare nel sito interessato —con l'acquisizione di ogni ulteriore eventuale prevista autorizzazione, anche nel merito attinente la caratterizzazione della qualità dei sedimenti interessati dalla movimentazione— tutte le misure e cautele idonee a prevenire danni a cose e/o persone, comunicando, al termine dei lavori, l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi demaniali;
4. L'ordinanza relativa alla sicurezza della navigazione è di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;
6. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
7. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Terracina, nonché sul portale internet istituzionale - all'indirizzo <http://www.comune.terracina.lt.it>, sezione "IL COMUNE" - voce "Ordinanze" - e sarà notificata alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa della Costa, al "Consorzio Marina di Terracina S.r.l.", in rappresentanza anche della Società "Darsena Traiana S.a.s.", dell'A.S.D. "Circolo Velico Palinuro" e dell'Associazione "Pesca Sportiva Posidonia", all'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS), all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina, al Gabinetto del Sindaco, al Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Terracina, ai Comandi locali delle Forze di Polizia.
8. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Terracina, 13.09.2018



IL CAPO SETTORE
(I.D.T. geom. Carlo SINAPI)

Carlo Sinapi

CITTA' DI TERRACINA
26 APR. 2018
 Prot. n° 26925/18



COMUNE DI TERRACINA
 LOCALITA' DARSENA DI LEVANTE

Consorzio Marina di Terracina S.r.l.
 Soc. Darsena Traiana S.a.s.
 Circolo Velico Palmaro (ASID)
 Associazione Pesca Sportiva Poesidonia

SPOSTAMENTI IN ABBERTO PORTUALE
 DI SEDIMENTI MARINNI
 Secondo la deliberazione
 art. 2 del DM Ambiente n. 173 del 15/07/2016

2


Quota di progetto: 2,20 m s.l.m.
 Quota di progetto: 2,20 m s.l.m.
 Area di progetto: 200 m²

Indicazione zone di intervento
 Zone a rischio

LEGENDA

CONTINUI PERIMETRO E PROSPERATO ESISTENTI IN CARTE
 TRONCATE PER I SOGGETTI A LAVORO
 N.B. N. 2

DATI CATASTRALI:	
CATASTRO	COMUNE
ELABORAZIONE	INTERMUNICIPALE
FUSO	111



PROVINCIA DI TERRACINA
COMUNE DI TERRACINA
26 APR. 2018

Scale: 1:1000